

Legge regionale 03 marzo 2023 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 41 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis) le autorità esproprianti che realizzano gli interventi di cui al comma 4, lettera d).>>;

b) al comma 14 dopo le parole <<presente articolo,>> sono inserite le seguenti: <<anche sulla base della progressione della spesa,>>;

c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

<<14 bis. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.